da pag. 25



## Ctp di Reggio Emilia sul riconoscimento provvisorio

## Dilettanti ed esenti

## Niente tasse sui compensi erogati

Accolto il ricorso di un istruttore contro un avviso di accertamento

## DI VALERIO STROPPA

l riconoscimento provvisorio del dilettantismo di un ente sportivo è sufficiente a non far scattare la tassazione sui compensi erogati, entro i limiti previsti dalla legge. Ad affermarlo è stata la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 144/4/2011.

Ad opporsi alla rettifica del fisco era un istruttore sportivo, collaboratore di una società dilettantistica, raggiunto da un avviso di accertamento Irpef per l'anno 2006. A seguito di una verifica da parte della Gdf, era emerso che, per l'annualità oggetto del controllo, la società non era in possesso del riconoscimento del Coni. Tale status costituisce requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni tributarie previste in favore degli enti dilettantistici (articolo 90, legge n. 289/2002). Poiché il compenso incassato dall'istruttore era inferiore a 7.500 euro, la somma non aveva partecipato a formare il suo reddito, né erano state operate ritenute alla fonte (ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m e dell'ar-

ticolo 69, comma 2 del Tuir). L'Agenzia delle entrate, venuta meno la condizione per accedere al beneficio, aveva però recuperato a tassazione tali emolumenti, assimilan-

doli a redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 del Tuir. Il ricorrente aveva prodotto copia dell'avvenuto riconoscimento del Coni, datato 2007, che però non aveva fatto desistere l'Agenzia dal contenzioso: l'ufficio assumeva che, nell'anno di erogazione del compenso, il suddetto riconoscimento non esisteva ancora.

Secondo i giudici reggiani la legge ha dato facoltà al Coni, in attesa del riconoscimento definitivo, di delegare agli enti di promozione sportiva il riconoscimento provvisorio, la cui validità è subordinata al riconoscimento definitivo. L'articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir «fa menzione anche al riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva o qualsiasi organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche», si legge nella sentenza. La società sottoposta a verifica, costituita all'inizio del 2005, aveva ottenuto l'affiliazione al centro sportivo italiano, ente di promozione sportiva. Il Csi aveva provveduto immediatamente al riconoscimento provvisorio, nelle more di quello definitivo, giunto dal Coni solo nel 2007. Vincolare l'accesso ai benefici fiscali al riconoscimento definitivo, che necessita di un iter burocratico articolato, non sarebbe corretto né in linea con la ratio agevolativa delle norme, conclude la Ctp. Essendo sufficiente il riconoscimento provvisorio, la commissione tributaria accoglie il ricorso, considerando esenti i redditi percepiti dall'istruttore nel 2006. L'avviso di accertamento viene annullato e l'ufficio condannato anche al pagamento delle spese.

GRiproduzione riservata — 📋



